

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. N. *11/48* Allegati N. *2*

Risposta al foglio N. del

Bari, li

197

OGGETTO: Trasmissione disegno di legge della Giunta Regionale.

du

CONSIGLIO REGIONALE		
RICEVUTO		
4 FEB. 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	<i>514</i>	

AL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

S E D E

incasso

Si trasmette per gli atti di competenza il disegno di legge "PIANO FIERISTICO REGIONALE ED ATTIVITA' PROFESSIONALI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI" approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/1/1975, con allegata relazione.

P. L'UFFICIO LEGISLATIVO
(Dott.ssa Elvira Iandolo)

Elvira Iandolo

REGIONE PUGLIA

Al fine di promuovere e valorizzare la produzione artigiana, agricola e industriale della Puglia nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art.117 della Costituzione, è istituito un piano fieristico regionale pugliese.

L'art. 1 stabilisce che nel piano fieristico vengano determinati i settori merceologici che la Regione intende incentivare, le aree, di svolgimento e le stesse attività.

Determina in cinque anni la sua durata, ritenendo questo un periodo congruo per una programmazione di lungo respiro, ma consente nello stesso tempo un'aggiornamento annuale per verificare e correggere l'impostazione sulla base dei risultati acquisiti e delle nuove realtà sopravvenute.

L'art.2 prevede che lo schema del piano venga elaborato da una commissione consultiva che oltre ai rappresentanti degli assessorati all'industria, agricoltura e turismo ed agli altri indicati ai punti e) f) e g) richiede la presenza dei presidenti delle Camere di Commercio Pugliesi.

Tale inclusione deriva dalla necessità di impostare un discorso unitario per quanto riguarda la politica fieristica tra Regione e Camere di Commercio, in quanto i presidenti delle stesse, contribuendo alla determinazione, potrebbero farsi portavoce presso le Giunte camerale acchè vengano adottate analoghe direttive ed unificati gli sforzi organizzativi e finanziari.

Gli artt. 3, 4, 5 prevedono che in conformità degli obiettivi fissati nel piano fieristico la G.R. è autorizzata a erogare contributi agli Enti o Istituzioni giuridicamente riconosciuti che organizzano nel territorio pugliese fiere, mostre ed esposizioni.

Fissano le modalità e la misura degli stessi nei limiti del 25% delle spese affettivamente sostenute.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

In conformità alle direttive del piano fieristico, la Regione può partecipare direttamente a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni svolgentisi sia nel territorio nazionale che all'estero.

A tal fine può avvalersi di Enti ed Istituzioni dotati di competenza specifica nel settore.

Nel caso in cui manchi una partecipazione ufficiale della Regione ad una manifestazione riconosciuta di rilevante interesse per la promozione e valorizzazione di specifiche produzioni locali la G.R. può disporre l'erogazione a singoli espositori in misura non superiore a £.500.000 per le imprese singole e £.100.000 per consorzi e cooperative tra imprese.

Come detto all'inizio, questo disegno di legge, in armonia con le scelte della programmazione economica regionale, mira ad essere strumento di promozione e di orientamento dei settori produttivi che caratterizzano l'ambiente in cui esso si colloca.

Il finanziamento delle sole qualificate e specializzate, provocherà inevitabilmente la scomparsa della miriade di manifestazioni che specialmente in questi ultimi tempi erano proliferate in maniera incontrollata.

E' nostro auspicio che l'istanza razionalizzatrice del predetto disegno di legge venga ^{reapita} da codesta Assemblea e con le modifiche ed integrazioni che riterrà di adottare possa presto essere varato.

#1 data 27/1/75

ART. 1

Al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigianale, agricola ed industriale, nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art.117 della Costituzione, è istituito il piano fieristico regionale.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

- a) i settori merceologici oggetto della attività promozionale;
- b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;
- c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

ART. 2

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'assessorato alle fiere e mercati, così composta:

- a) l'assessore al caso, presidente;
- b) da un rappresentante dell'Assessorato all'Industria;
- c) da un rappresentante dell'Assessorato al Commercio;
- d) dai presidenti delle Camere di Commercio degli enti;
- e) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale e internazionale che operano nel territorio della Regione;
- f) da un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;
- g) da un docente universitario designato dall'assessore all'industria, commercio e artigianato.

La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Ogni componente designa, nella prima riunione della commissione il proprio supplente.

./.

Funge da segretario della commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell'assessorato alle fiere e mercati.

ART. 3

La Giunta Regionale concede contributi agli Enti locali, altri Enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art.1.

ART. 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, presso gli Uffici dell'assessorato competente.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il preventivo finanziario e la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione al contributo regionale;
- 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultimo biennio;
- 3) una planimetria della zona impegnata dell'ultima manifestazione con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;
- 4) l'elenco degli espositori ammessi alla manifestazione;
- 5) la dichiarazione di non aver diritto di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, né di somme rimborsate, ovvero l'indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;
- 6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro 2 mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

ART. 5

I contributi di cui all'art.3 non possono superare la misura del 25 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allesti-

./.

mento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La Giunta Regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50 per cento dell'importo ammesso a contributo.

ART. 6

La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore al ramo.

La Giunta Regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa preventivata, fino ad un massimo del 50 per cento.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell'ente, associazioni od istituzione incaricata.

ART. 7

La Regione, in mancanza di partecipazione ai sensi dell'art. 6, concede contributi alle imprese singole o associate, aventi sede nel territorio regionale, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni e per la sede in Italia e all'estero e che siano riconosciute di rilevante importanza per la valorizzazione della produzione regionale.

ART. 8

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi con deliberazione della Giunta Regionale e non possono superare l'importo di £.500.000 per le imprese singole e £.1.000.000 per i consorzi e cooperative *tra* imprese.

ART. 9

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art.7 devono pervenire all'assessorato competente almeno 60 giorni prima della data di apertura della manifestazione cui si riferiscono, corredate di un dettagliato preventivo delle spese da sostenere.

Il contributo verrà liquidato dietro presentazione del consuntivo, corredato della documentazione della spesa sostenuta e di una relazione sugli esiti della partecipazione.

ART. 10

Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, previste in ragione annuo di £.350.000.000, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 1975, e così per i successivi, con apposito capitolo, da istituirsi con la legge di approvazione del bilancio, così denominato:

"Interventi e contributi per la partecipazione a fiere, mercati ed esposizioni" £.350.000.000.=

A tal fine vengono soppressi gli stanziamenti di cui ai capitoli 198 e 200 previsti per analoghi interventi nel bilancio 1974 per complessive £.352.000.000.-

ART. 11

RICERCA TRASPORTATA

Al fine di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini applicabili dalla sua entrata in vigore:

- a) entro trenta giorni (il precedente della data di entrata in vigore) ai sensi dell'art.3, emanare il decreto di costituzione della Commissione per il piano fieristico regionale;
- b) entro sessanta giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dello art.1, lo schema di piano fieristico quinquennale;
- c) entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art.6.-